

## GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 1 – GRIGLIA ANALITICA GENERALE

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

La griglia analitica fornisce un orientamento per stabilire se il finanziamento pubblico di infrastrutture comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in caso affermativo se è soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente griglia analitica è completata da griglie specifiche con informazioni aggiuntive per le infrastrutture di alcuni settori (aeroporti, banda larga, cultura, porti, RSI e infrastrutture idriche).

### Osservazioni generali

L'utilizzo futuro dell'infrastruttura (per un'attività economica o meno) determina se il suo finanziamento rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

A seconda delle caratteristiche del progetto i potenziali beneficiari<sup>2</sup> potrebbero essere tutte le imprese che possiedono, utilizzano o gestiscono la totalità o parte dell'infrastruttura destinataria del finanziamento dei Fondi.

Lo stato giuridico del beneficiario dell'aiuto (con o senza personalità giuridica indipendente; di diritto privato o pubblico; facente parte dell'amministrazione; impresa pubblica o ente senza fini di lucro) non sono rilevanti ai fini della valutazione della presenza di aiuti di Stato. Anche se il beneficiario fa parte dell'amministrazione o è un soggetto di diritto pubblico, senza fini di lucro o in perdita, possono sorgere problematiche legate agli aiuti di Stato.

Gli Stati membri devono effettuare questa valutazione non solo per i "progetti più rilevanti", secondo la definizione delle regole dei Fondi strutturali<sup>3</sup>, ma per tutti i progetti.

### Presenza di aiuti di Stato

1. Uno dei potenziali beneficiari svolge **attività economica**? In caso negativo non si è in presenza di aiuto di Stato. Il concetto di attività economica è definito come l'offerta di beni e servizi su un dato mercato.

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20.

<sup>2</sup> L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 chiarisce che il termine "beneficiario" è utilizzato con un'accezione diversa nei Fondi strutturali (*Beneficiario: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni*) e nelle norme sugli aiuti di Stato (*Beneficiari: imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico*).

<sup>3</sup> Cfr. articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006: *una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di euro.*

La Commissione ha stabilito in decisioni nel campo della cultura che i servizi culturali costituiscono attività economiche se vi sono soggetti commerciali che offrono beni e servizi identici o sostituibili. Se esiste un mercato, per quanto limitato, per l'attività in esame, allora questa è organizzata in base a principi di mercato e deve essere considerata economica<sup>4</sup>. Anche in presenza di una decisione di chiusura di un mercato alla concorrenza da parte di un'autorità, è possibile che esista un'attività economica se altri operatori sarebbero disposti e in grado di fornire il servizio nel mercato interessato.

In particolare è opportuno osservare che la decisione di un'autorità di attribuire un dato servizio a un'unica società e di non consentire a terzi di fornirlo (ad esempio perché desidera fornire il servizio internamente) non esclude la presenza di un'attività economica.

Se il beneficiario dell'aiuto svolge un'attività non economica oltre a quella economica, il rischio di trasferimenti incrociati di risorse deve essere evitato mantenendo una contabilità separata ("*separazione funzionale*"), secondo i principi che disciplinano la direttiva sulla trasparenza<sup>5</sup>.

2. Un **investitore in un'economia di mercato** (MEI) avrebbe fornito i fondi pubblici al progetto alle stesse condizioni? In caso affermativo non si è in presenza di aiuto di Stato.

È possibile dimostrarlo se vi sono investitori privati che partecipano in modo significativo al progetto a termini e condizioni (quali il rischio e il rendimento complessivi) equivalenti a quelli dell'investitore pubblico (*pari passu*). Anche un solido piano d'impresa preventivo che presenti un ritorno sull'investimento rappresenterebbe una buona indicazione. Si noti tuttavia che provvedimenti di aiuto di Stato concomitanti o precedenti che perseguono lo stesso obiettivo tolgono fondamento alla conclusione secondo la quale un provvedimento analogo sarebbe stato adottato anche da un investitore in un'economia di mercato.

3. Per poter rientrare nell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il sostegno deve incidere o poter incidere gli scambi tra Stati membri. Un'**incidenza sugli scambi** è generalmente presunta quando l'aiuto di Stato rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre società che competono nel mercato intraunionale. Non vi sono soglie o percentuali al di sotto delle quali gli scambi tra Stati membri si possono considerare non interessati. La portata relativamente contenuta dell'aiuto o le dimensioni relativamente ridotte dell'impresa beneficiaria non comportano a priori che non vi siano effetti sugli scambi tra gli Stati membri. Al contrario in più casi la Commissione ha concluso, nell'ambito dell'applicazione del regime sugli aiuti di Stato, che le attività erano di natura prettamente locale senza incidenza sugli scambi tra Stati membri<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> N 464/09 – Ungheria – Sostegno alle organizzazioni artistiche, paragrafo 14 e N 293/2008 "Aiuto culturale per i centri culturali delle comunità multifunzionali, i musei, le biblioteche pubbliche e i centri per l'istruzione superiore integrativa", paragrafo 18.

<sup>5</sup> Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese, GU L 318, del 17.11.2006, pag. 17-25.

<sup>6</sup> Ad es. le piscine utilizzate prevalentemente dalla popolazione locale, gli ospedali locali destinati esclusivamente alla popolazione locale; i musei locali con scarse probabilità di attirare visitatori da oltre confine; eventi culturali locali il cui potenziale pubblico è limitato a quello locale. Per esempi pratici si rimanda alla griglia analitica per le infrastrutture culturali.

4. **Aiuti di importanza minore ("de minimis"):** gli aiuti concessi nel quadro di un regolamento "de minimis" non si considerano aiuti di Stato se a una data impresa non sono concessi più di 200 000 euro in un periodo di tre anni<sup>7</sup>.

#### 5. **Distorsione della concorrenza**

Una volta stabilita la presenza di un'attività economica e di un vantaggio<sup>8</sup>, è necessario stabilire se l'intervento potrebbe distorcere la concorrenza. Se l'impresa gode di un monopolio giuridico ed è limitata da una regolamentazione applicabile a quell'attività, e inoltre il mercato non è liberalizzato, ossia aperto alla concorrenza in forza della legislazione dell'UE o nazionale o di fatto in seguito a sviluppi di mercato, non vi sono rischi di distorsione della concorrenza.<sup>9</sup> Se al contrario il beneficiario offre servizi su un qualsiasi mercato<sup>10</sup>, il finanziamento pubblico (finanziamento congiunto dell'UE e dello Stato membro) degli investimenti di questo beneficiario potrebbe essere passato al vaglio dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Servizi di interesse economico generale**

6. Se un progetto e/o il suo esercizio (1.) fanno parte di un servizio affidato come **servizio di interesse economico generale (SIEG)** e (2.) i parametri della compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo; (3.) non è riconosciuta alcuna compensazione oltre ai costi netti dell'erogazione del servizio pubblico e a un ragionevole profitto; e (4.) il SIEG è stato assegnato tramite una procedura di appalto pubblico che garantisce l'erogazione del servizio al costo minore per la comunità o la compensazione non è superiore a quella che richiederebbe un'impresa efficiente, non si profila un aiuto di Stato al progetto<sup>11</sup>. Si osservi che il regime dei SIEG prevede anche la possibilità di aiuti compatibili<sup>12</sup> o aiuti di importanza minore ("de minimis")<sup>13</sup>.

#### **Esenzione dalla notifica preventiva, ma con possibilità di applicazione di altri requisiti**

7. Se il finanziamento pubblico dell'infrastruttura sembra ricadere nel regime degli aiuti di Stato, è necessario stabilire se il progetto è soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non sussiste l'obbligo se sono rispettati i seguenti criteri:

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), GU L 379, del 28.12.2006. All'agricoltura, alla pesca o in presenza di un SIEG si applicano norme specifiche con soglie diverse.

<sup>8</sup> Cfr. il precedente punto 1.

<sup>9</sup> Cfr. la decisione della Commissione N 356/2002 Network Rail.

<sup>10</sup> Quando l'offerta, anche di un solo fornitore, soddisfa la domanda.

<sup>11</sup> Cfr. la sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, causa C280/2000.

<sup>12</sup> Non soggetto a notifica (cfr. il successivo punto 10b) o soggetto a notifica nel quadro della disciplina relativa ai SIEG della Commissione.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, GU L 114/8, del 26.4.2012.

- a. l'intervento è esente dalla notifica perché rispetta le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (**GBER**) che prevede norme sia procedurali (ad esempio l'invio di una scheda informativa sintetica o di una scheda trasparenza) sia norme sulla compatibilità<sup>14</sup>;
- b. il progetto e/o il suo esercizio fanno parte di un servizio affidato come servizio di interesse economico generale in conformità alla decisione della Commissione sui **SIEG** 2012/21/UE<sup>15</sup>, la quale nello specifico richiede un chiaro atto di incarico e una verifica che l'ammontare della compensazione non ecceda i costi netti della fornitura del servizio di interesse economico generale, compreso un ragionevole profitto.
- c. l'intervento non è soggetto alla notifica ai sensi del regolamento 1370/2007<sup>16</sup> che definisce le regole applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri via terra.
- d. gli aiuti possono essere concessi nel quadro di un **regime di aiuti di Stato preesistente** rispettando le condizioni specifiche nel rispettivo regime di aiuti preesistente. L'elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato è disponibile nel seguente sito web: [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=3](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3)

È opportuno ricordare che alla maggior parte dei progetti di infrastrutture si applica la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA)<sup>17</sup>, indipendentemente dal fatto che rientrino nel campo di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.

### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato**

8. Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le condizioni di cui al punto 7 che precede, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione. Nella sua valutazione della compatibilità di un aiuto la Commissione verifica se l'aiuto persegue un obiettivo di interesse comune, è necessario, e non incide sugli scambi in misura contraria agli interessi comuni. La valutazione è effettuata secondo le relative norme specifiche sulla compatibilità degli aiuti di Stato, se disponibili<sup>18</sup>, oppure, in assenza di norme specifiche sulla

---

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214, del 9.8.2008. Per una visione d'insieme si rimanda al Vademecum sulle norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/studies\\_reports/vademecum\\_on\\_rules\\_09\\_2008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf)

<sup>15</sup> Possono applicarsi condizioni specifiche, ad esempio circa l'esistenza e la durata dell'incarico, e compensazione non superiore a un importo annuo di 15 milioni di euro o numero di passeggeri per il trasporto aereo e marittimo. Il sostegno iniziale all'investimento nell'infrastruttura necessaria può essere calcolato in media come la compensazione (annuale) per il SIEG per la durata dell'incarico: generalmente 10 anni, salvo nel caso sia giustificato un periodo più lungo per l'ammortamento degli investimenti.

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315, del 3.12.2007, pag. 1.

<sup>17</sup> Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

<sup>18</sup> Una raccolta di norme sugli aiuti di Stato è disponibile all'indirizzo:  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/legislation.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html)

compatibilità, direttamente secondo l'articolo 93, 106 o 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

\*\*\*

## **GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 2 – REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI**

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### **Principi generali:**

1. Per quanto riguarda le infrastrutture aeroportuali la Commissione distingue tre tipi di aiuto pubblico:
  - Supporto per la realizzazione di un'infrastruttura aeroportuale (aiuto all'investimento)
  - Supporto per l'esercizio di un'infrastruttura aeroportuale
  - Supporto per l'utente di un'infrastruttura aeroportuale

La presente griglia analitica riguarda unicamente gli aiuti all'investimento poiché integra la griglia analitica generale, la quale presenta un orientamento più vasto sugli aiuti di Stato per le infrastrutture.

**La presenza di un aiuto di Stato è esclusa in particolare nei seguenti casi:**

### **Attività rientranti nella missione pubblica**

2. La distinzione tra missione pubblica e attività economiche deve essere fatta caso per caso. Alcuni investimenti in infrastrutture aeroportuali riservate esclusivamente per funzioni che rientrano nella missione pubblica (ad esempio infrastrutture inerenti al controllo del traffico aereo per il controllo di area, infrastrutture connesse alle dogane e alla polizia, infrastrutture di sicurezza, ossia infrastrutture necessarie per la protezione da minacce pubbliche, attacchi terroristici, ecc.) possono riguardare attività non economiche<sup>2</sup>. Tuttavia se il progetto comprende anche elementi infrastrutturali che possono essere sfruttati economicamente, può comportare un aiuto di Stato.

### **Investimenti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato**

3. Un investitore in un'economia di mercato (MEI) avrebbe messo a disposizione del progetto i fondi attendendosi una compensazione sul capitale investito alle stesse condizioni a cui intende procedere l'autorità pubblica? In caso affermativo sembra non esservi un aiuto di Stato. Il finanziamento di un'infrastruttura aeroportuale generalmente richiede importanti investimenti di capitali che in alcuni casi possono essere recuperati solo a lungo termine e che pertanto non

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Cfr. paragrafo 98 nella sentenza Leipzig-Halle – Cause riunite T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH e Mitteldeutsche Flughafen AG/Commissione e T-443/08 Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione. Si noti che quella di "attività nella missione pubblica" non è una nozione statica: ad esempio un'attività può diventare economica quando viene privatizzata. Inoltre l'esistenza di un aiuto deve essere analizzata a livello del proprietario, del gestore e dell'utilizzatore.

sarebbero effettuati sulla base di considerazioni puramente economiche. Pertanto è molto difficile stabilire che la partecipazione dello Stato a un tale finanziamento sarebbe analoga a quella di un investitore in un'economia di mercato. Pertanto anche se lo Stato membro interessato sostiene che sono rispettati i criteri per l'applicazione del principio dell'investitore in un'economia di mercato, è comunque invitato a dare notifica (preventiva) dell'intervento alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Il progetto è affidato come servizio di interesse economico generale (SIEG)**

4. Se un progetto e/o il suo esercizio (1.) fanno parte di un servizio affidato come servizio di interesse economico generale (SIEG) e (2.) i parametri della compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo; (3.) non è riconosciuta alcuna compensazione oltre ai costi dell'erogazione del servizio pubblico e a un ragionevole profitto; e (4.) il SIEG è stato assegnato tramite una procedura di appalto pubblico che garantisce l'erogazione del servizio al costo minore per la comunità o la compensazione non è superiore a quella che richiederebbe un'impresa efficiente, non si profila un aiuto di Stato al progetto.<sup>3</sup> Si osservi che il regime dei SIEG prevede anche la possibilità di aiuti compatibili o di importanza minore ("de minimis"). In merito agli aeroporti, gli orientamenti sugli aeroporti<sup>4</sup> forniscono indicazioni su quali attività possono essere considerate SIEG<sup>5</sup>. In sintesi la gestione complessiva di un aeroporto può essere considerata un SIEG solo in casi eccezionali, quali ad esempio gli aeroporti situati in regioni isolate. In ogni caso il perseguimento di attività commerciali non direttamente connesse alle attività primarie dell'aeroporto non può essere compreso nell'ambito di un SIEG.<sup>6</sup>

#### **Esenzione dalla notifica, ma con possibilità di applicazione di altri requisiti**

5. Se il finanziamento pubblico dell'infrastruttura sembra rientrare nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è necessario stabilire se il progetto è soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non è necessaria alcuna notifica di aiuto di Stato se:
  - a. l'intervento di finanziamento è esente dalla notifica perché rispetta le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (**GBER**) che prevede norme sia procedurali (ad esempio l'invio di una scheda informativa sintetica o di una scheda trasparenza) sia norme sulla compatibilità<sup>7</sup>; il supporto all'infrastruttura aeroportuale potrebbe essere compatibile ed esente dalla notifica ad esempio quale aiuto regionale, o eventualmente come aiuto per le PMI<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. la sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, causa C280/2000.

<sup>4</sup> Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU C 312, del 9.12.2005, pag. 1-14.

<sup>5</sup> Cfr. paragrafi 34 e 53 degli orientamenti sugli aeroporti.

<sup>6</sup> Cfr. paragrafo 53, lettera (iv) degli orientamenti sugli aeroporti.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214, del 9.8.2008. Per una visione d'insieme si rimanda al Vademecum sulle norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/studies\\_reports/vademecum\\_on\\_rules\\_09\\_2008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf)

<sup>8</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124, del 20.5.2003, pag. 36.

- b. il progetto e/o il suo esercizio fanno parte di un servizio affidato come servizio di interesse economico generale in conformità della decisione della Commissione sui SIEG 2012/21/UE (si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari del 2005 sul finanziamento degli aeroporti<sup>9</sup>). Si noti che la decisione sui SIEG si applica unicamente agli aeroporti con non oltre 200 000 passeggeri all'anno. Inoltre la decisione sui SIEG richiede un chiaro atto di incarico e una verifica che l'ammontare della compensazione non ecceda i costi della fornitura del servizio di interesse economico generale, compreso un ragionevole profitto.
- c. Se l'aiuto può essere concesso nel quadro di un regime di **aiuti di Stato preesistente**.

### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato**

6. Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le suddette condizioni, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione. Normalmente l'aiuto di Stato per un'infrastruttura aeroportuale può essere dichiarato compatibile in base a:

#### **a. Le condizioni degli orientamenti sugli aeroporti del 2005**

Secondo gli orientamenti sugli aeroporti del 2005 un aiuto agli investimenti può essere dichiarato compatibile a condizione che siano rispettate le condizioni degli orientamenti<sup>10</sup>: presenza di un obiettivo chiaramente definito di interesse generale, necessità e proporzionalità all'obiettivo dell'infrastruttura, soddisfacenti prospettive di utilizzo a medio termine, accesso all'infrastruttura in modalità eque e non discriminatorie e incidenza limitata sugli scambi di interesse per l'UE. Inoltre l'aiuto stesso deve essere necessario e proporzionato, e avere un effetto incentivante.

#### **b. Disciplina relativa ai SIEG per gli aeroporti connessi all'erogazione di un SIEG**

Se non sono rispettati i criteri per l'esenzione dall'obbligo di notifica previsti dalla decisione sui SIEG, la disciplina relativa ai SIEG presenta indicazioni su quando la compensazione di un servizio pubblico può essere considerata un aiuto di Stato compatibile (si applicano le condizioni degli orientamenti sugli aeroporti del 2005, cfr. il precedente punto 4).

#### **c. Gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale**

Nel quadro degli attuali orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale<sup>11</sup> (RAG) solo i beni mobili (ossia i mezzi di trasporto) non sono compresi tra le spese ammissibili per un aiuto agli investimenti. Ciononostante qualunque infrastruttura di trasporto può beneficiare di un aiuto agli investimenti. Pertanto in linea di principio nell'ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per le infrastrutture aeroportuali<sup>12</sup>.

\*\*\*

---

<sup>9</sup> Cfr. paragrafo 53, lettera (iv) degli orientamenti sugli aeroporti.

<sup>10</sup> Cfr. paragrafo 61 degli orientamenti sugli aeroporti.

<sup>11</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, del 4.3.2006.

<sup>12</sup> Gli Stati membri possono applicare anche il regolamento generale di esenzione per categoria per il supporto di infrastrutture aeroportuali senza necessità di notifica, rispettando però altri requisiti procedurali: invio di una scheda informativa sintetica o di una scheda trasparenza se le spese ammissibili sono comprese tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro (cfr. anche il punto 6 della griglia analitica generale).

## **GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 3 – REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA**

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### **Principi generali:**

1. È possibile concedere finanziamenti pubblici per lo sviluppo completo delle infrastrutture o solo per una parte delle infrastrutture (ad esempio per la realizzazione delle reti dorsali o degli elementi fondamentali dell'infrastruttura fisica, quali ad esempio le condotte). La realizzazione di tutti questi elementi infrastrutturali, con l'obiettivo di uno sfruttamento economico futuro da parte dello Stato o di gestori esterni a cui è intrinsecamente connesso, costituisce un'attività economica. È necessario che gli aiuti siano sempre assegnati sulla base di una procedura di appalto<sup>2</sup>.

La presente griglia analitica affronta unicamente la realizzazione di infrastrutture a banda larga e integra la griglia analitica generale, che presenta invece orientamenti più ampi sulle infrastrutture<sup>3</sup>.

### **La presenza di un aiuto di Stato è esclusa nei seguenti casi:**

#### **Realizzazione di una rete a banda larga ai fini di un utilizzo non economico**

2. Se una rete a banda larga è sviluppata esclusivamente allo scopo di fornire servizi di connettività a enti pubblici che non svolgono attività economica<sup>4</sup>, è esclusa la presenza di aiuti di Stato nel progetto. D'altra parte se una siffatta rete (ad esempio la sua capacità aggiuntiva) è messa a disposizione per l'utilizzo da parte di investitori commerciali in banda larga o altri operatori, è probabile che nel progetto si profili un aiuto di Stato.

#### **Investimenti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato**

3. Non si configura un aiuto di Stato se anche un investitore commerciale avrebbe messo a disposizione del progetto i fondi necessari agli stessi termini e alle stesse condizioni<sup>5</sup>. È possibile dimostrarlo con la presenza di significativi investimenti congiunti di operatori commerciali con le autorità pubbliche e/o con la presenza di un piano d'impresa solido (convalidato da esperti

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Cfr. paragrafo 14 degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 235, del 30.9.2009, pag. 7 (gli orientamenti sulla banda larga).

<sup>3</sup> A seconda delle circostanze del caso, l'aiuto di Stato concesso per la realizzazione di una rete a banda larga può portare benefici non solo al proprietario/gestore della rete ma anche a fornitori terzi di servizi di accesso a banda larga e potenzialmente, se la rete è dedicata a una categoria ristretta di utilizzatori (ad esempio imprese di uno specifico distretto industriale), anche agli utenti dei servizi di banda larga.

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso N 46/2007 "Progetto di rete pubblica gallese".

<sup>5</sup> Cfr. punto 2 della griglia analitica generale.

esterni) che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento per gli investitori, allineato a quello che si attenderebbero operatori commerciali per progetti analoghi.

#### **Servizio di interesse economico generale (SIEG)**

4. La realizzazione di una rete e/o il suo esercizio potrebbero rientrare nel quadro di un servizio affidato come SIEG. Lo sviluppo della banda larga come SIEG deve normalmente essere basato sulla fornitura di un'infrastruttura passiva<sup>6</sup>, neutrale<sup>7</sup> e aperta<sup>8</sup> che fornisce una copertura di servizio universale per la regione, limitando la compensazione ai relativi servizi di accesso all'ingrosso, escludendo i servizi di comunicazione al dettaglio. In assenza di compensazione eccessiva (sulla base di parametri chiari definiti preventivamente) e se il SIEG è stato assegnato mediante una procedura di appalto che garantisce l'erogazione del servizio al minor costo per la comunità o se la compensazione non è superiore a quella che richiederebbe un'impresa efficiente, allora non si configura un aiuto di Stato al progetto.

#### **Non occorre la notifica per l'approvazione degli aiuti di Stato, ma potrebbero applicarsi altri requisiti**

##### **5. Regolamento generale di esenzione per categoria**

Cfr. punto 7 della griglia analitica generale.

##### **6. Servizio di interesse economico generale (SIEG)**

Gli aiuti di Stato per la compensazione di obblighi di servizio pubblico sono esenti dalla notifica se soddisfano le condizioni previste dalla decisione della Commissione 2012/21/UE. È opportuno osservare anche che valgono le considerazioni che precedono sulla qualità della definizione di obbligo di servizio pubblico per lo sviluppo della banda larga (cfr. la precedente sezione 4 sulle infrastrutture passive, neutrali ed esclusivamente all'ingrosso che forniscono copertura universale), in linea con le normative vigenti<sup>9</sup>.

##### **7. Se è possibile concedere un aiuto nel quadro di un regime di aiuti di Stato preesistente**

L'elenco di tutte le decisioni della Commissione adottate nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato in materia di banda larga sono disponibili al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband\\_decisions.pdf](http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf).

#### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato**

---

<sup>6</sup> L'infrastruttura passiva corrisponde sostanzialmente all'infrastruttura fisica delle reti: condotte, fibre spente, cabine.

<sup>7</sup> Una rete deve essere tecnologicamente neutrale e consentire quindi a chi desidera accedere l'utilizzo delle tecnologie disponibili per erogare servizi agli utenti finali.

<sup>8</sup> È necessario concedere agli operatori esterni un accesso all'ingrosso aperto e non discriminatorio.

<sup>9</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8, del 11.1.2012, pag. 4-14, paragrafo 48.

8. Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le condizioni indicate nella presente griglia analitica o al punto 7 della griglia analitica generale, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione.
9. Normalmente l'aiuto di Stato per un'infrastruttura a banda larga può essere dichiarato compatibile sulla base degli **orientamenti sugli aiuti di Stato alla banda larga**. In linea generale gli orientamenti sulla banda larga distinguono le aree di interesse secondo il livello corrente di copertura dell'infrastruttura a banda larga. Se non è disponibile un'infrastruttura a banda larga comparabile ("area scoperta") sono consentiti aiuti purché siano rispettate le relative condizioni di compatibilità, mentre nelle zone in cui sono già sviluppate diverse infrastrutture a banda larga o se ne prevede lo sviluppo da parte di operatori commerciali nei successivi tre anni ("aree coperte"), la Commissione valuta negativamente gli interventi di aiuto. Le condizioni di compatibilità più comuni sono illustrate in dettaglio ai paragrafi 51 e 79 degli orientamenti sulla banda larga.
10. Gli orientamenti per gli **aiuti di Stato a finalità regionale (RAG)** prevedono la possibilità di sviluppare progetti di banda larga con aiuti di Stato anche in zone di incentivazione<sup>10</sup>. In questo caso l'aiuto alla banda larga può essere considerato un aiuto per gli investimenti iniziali ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale.
11. **Servizio di interesse economico generale (SIEG)**: alla compensazione degli SIEG non esente da notifica (cfr. il precedente punto 6) si applica la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico<sup>11</sup>. Valgono le considerazioni che precedono sulla qualità della definizione di obbligo di servizio pubblico per lo sviluppo della banda larga (cfr. la precedente sezione 4 sulle infrastrutture passive, neutrali ed esclusivamente all'ingrosso che forniscono copertura universale).

\*\*\*

---

<sup>10</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, del 4.3.2006

<sup>11</sup> GU C 8, del 11.1.2012, pag. 15-22.



## GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 4 – REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE CULTURALI

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### Principi generali:

1. La presente griglia analitica riguarda gli aiuti per la realizzazione di infrastrutture culturali quali arene multiuso<sup>2</sup>, musei, studi cinematografici e sale cinematografiche<sup>3</sup>, oltre che per il restauro di monumenti storici.

Il presente documento analitico riguarda unicamente la realizzazione di infrastrutture culturali ed integra la griglia analitica generale, la quale presenta orientamenti più generali sulle infrastrutture.

### La presenza di un aiuto di Stato è esclusa nei seguenti casi:

2. **Investimenti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato.**

Non si configura un aiuto di Stato se anche un investitore commerciale avrebbe messo a disposizione del progetto i fondi necessari agli stessi termini e alle stesse condizioni. È possibile dimostrarlo con la presenza di significativi investimenti congiunti di operatori commerciali con le autorità pubbliche e/o con la presenza di un piano d'impresa solido che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento per gli investitori, allineato a quello che si attenderebbero operatori commerciali per progetti analoghi.

### 3. Infrastrutture locali:

- a. Potrebbe essere esclusa la presenza di aiuti di Stato per le *arene minori* senza un club sportivo professionistico che sia un utilizzatore obbligato e senza un bacino di utenza che si estende oltre i confini con un altro Stato membro<sup>4</sup>. La valutazione dipende anche dall'utilizzo effettivo/potenziale dell'arena: ad esempio il mercato dell'organizzazione di eventi internazionali è aperto alla concorrenza tra fornitori di *location* e organizzatori di eventi che generalmente svolgono attività soggette a scambi tra gli Stati membri. Pertanto in casi di questo tipo è spesso possibile ipotizzare un'incidenza sugli scambi. Anche se la maggior parte delle attività svolte nell'arena attuale sono di natura locale, l'arena potrebbe avere la

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Cfr. casi C4/08: Ahoy, SA.33728: Copenhagen e SA.33618: Uppsala

<sup>3</sup> Cfr. caso NN70/06: programma finlandese di sostegno al cinema.

<sup>4</sup> Esempi tipici di questa categoria potrebbero essere piccoli impianti sportivi utilizzati unicamente da club sportivi amatoriali. Cfr. ad esempio il caso SA.31722 – Ungheria: sostegno al settore sportivo ungherese mediante un regime di sgravi fiscali e il caso N118/2000 – Francia: sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali.

capacità di ospitare anche grandi eventi internazionali, e quindi non può essere escluso che incida sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri<sup>5</sup>.

- b. Per i musei e i monumenti storici di dimensioni minori che si rivolgono a una domanda prettamente locale e che non attraggono visitatori internazionali, può sembrare che non vi sia necessariamente un'incidenza sugli scambi.<sup>6</sup> Anche la dimensione e il budget limitati dei progetti relativi a musei possono escludere un'incidenza sugli scambi tra Stati membri, non essendo probabile che persone da altri Stati membri attraversino i confini con lo scopo principale di visitare questi musei<sup>7</sup>. Per i musei e i monumenti storici di dimensioni maggiori che godono di fama internazionale non è invece possibile escludere un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La valutazione dipendente dalla capacità effettiva/potenziale di attrarre visitatori stranieri.
- c. Per le sale cinematografiche minori nelle zone rurali o per le sale cinematografiche specializzate ("cinema d'essai") con programmazione in zone urbane, è possibile sostenere che non vi è incidenza sugli scambi né distorsione della concorrenza<sup>8</sup>.
- d. Per gli studi cinematografici, compresi quelli creati ristrutturando edifici storici, l'elevata mobilità delle produzioni cinematografiche e televisive comporta l'impossibilità di escludere un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

### **Esenzione dalla notifica, ma con possibilità di applicazione di altri requisiti**

Cfr. punto 7 della griglia analitica generale.

### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato**

Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le condizioni indicate al punto 7 della griglia analitica generale, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione. La valutazione delle infrastrutture culturali è generalmente svolta direttamente secondo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

\*\*\*

---

<sup>5</sup> Per le arene di dimensioni maggiori generalmente si ha un'incidenza sugli scambi. Cfr. l'ordinanza del Tribunale del 26.1.2012 riguardante AHOY a Rotterdam, T-90/09, in cui si constata che il mercato per lo sfruttamento delle arene non è necessariamente limitato ai Paesi Bassi.

<sup>6</sup> Cfr. caso N 377/2007 NL – Sostegno a Bataviawerf – Ricostruzione di un'imbarcazione del XVII secolo (decisione del 28.11.2007)

<sup>7</sup> Cfr. caso N 630/2003 IT Musei di interesse locale – Regione autonoma della Sardegna (Decisione del 18.2.2004)

<sup>8</sup> Alcuni Stati membri offrono anche aiuti alle sale cinematografiche, ad esempio per sostenere i cinema rurali o i cinema d'essai in generale o per coprire il loro passaggio alla proiezione dei film in digitale. Tuttavia le somme coinvolte sono generalmente modeste, e per i cinema rurali e d'essai dovrebbero essere sufficienti i livelli di aiuto che rientrano nel regime degli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Anche il sostegno per investimenti di ammodernamento di piccole e medie imprese (PMI) può rientrare nelle condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER). Qualora circostanze speciali giustificino un supporto più ampio, è necessaria una valutazione caso per caso.



## **GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 5 – REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI**

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### **Principi generali**

1. Per quanto riguarda le infrastrutture portuali la Commissione distingue tre tipi di aiuto pubblico:
  - Supporto per la realizzazione dell'infrastruttura portuale (aiuto all'investimento)
  - Supporto per l'esercizio dell'infrastruttura portuale
  - Supporto per l'utente dell'infrastruttura

La presente griglia analitica riguarda unicamente gli aiuti all'investimento poiché integra la griglia analitica generale, la quale presenta un orientamento più vasto sugli aiuti di Stato per le infrastrutture.

La realizzazione di un'infrastruttura sfruttata economicamente rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia alcune tipologie di attività sono escluse da questo principio perché rientrano nella missione pubblica e pertanto non costituiscono attività economiche.

**La presenza di un aiuto di Stato è esclusa in particolare nei seguenti casi:**

### **Attività che rientrano nella missione pubblica<sup>2</sup>**

2. La distinzione tra missione pubblica e attività economiche deve essere fatta caso per caso. Alcuni investimenti in infrastrutture portuali riservate esclusivamente per funzioni che rientrano nella missione pubblica (ad esempio infrastrutture connesse alle dogane e alla polizia, infrastrutture di sicurezza, ossia infrastrutture necessarie per la protezione da minacce pubbliche, attacchi terroristici, ecc.) possono riguardare attività non economiche<sup>3</sup>. Tuttavia se il progetto comprende anche elementi infrastrutturali che possono essere sfruttati economicamente, può comportare un aiuto di Stato.

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Aiuto di Stato C39/2009 (ex N 385/2009) Finanziamento pubblico di un'infrastruttura portuale nel porto di Ventspils.

<sup>3</sup> Cfr. il paragrafo 98 della sentenza Leipzig-Halle. Si noti che quella di "attività nella missione pubblica" non è una nozione statica: ad esempio un'attività può diventare economica quando viene privatizzata. Inoltre l'esistenza di un aiuto deve essere analizzata a livello del proprietario, del gestore e dell'utilizzatore.

Ad esempio le vie di accesso marittimo (dighe, conche marittime, canali navigabili), i frangionde e le ferrovie esterne al porto sono state considerate dalla Commissione, in alcune specifiche condizioni, infrastrutture sfruttabili non commercialmente; a tal proposito cfr. N 520/2003 – BE – Porti fiamminghi (decisione del 20.10.2004) e N 60/2006 – NL – Porto di Rotterdam (decisione del 24.4.2007). Più di recente la Commissione ha indicato che il finanziamento di queste infrastrutture può comportare aiuto di Stato, lasciando comunque in ultima analisi la questione aperta, cfr. N 110/2008, DE, Jade-Weser-Port, GU C 137/2009 e C 39/2009 (ex N 385/2009), LV – Porto di Ventspils, GU C 62/2010.

### **Investimenti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato (MEI)**

3. Un investitore in un'economia di mercato (MEI) avrebbe messo a disposizione del progetto i fondi attendendosi una compensazione sul capitale investito alle stesse condizioni a cui intende procedere l'autorità pubblica? In caso affermativo sembra non esservi un aiuto di Stato<sup>4</sup>.

Il finanziamento di un'infrastruttura portuale generalmente richiede importanti investimenti di capitali che in alcuni casi possono essere recuperati solo a lungo termine e che pertanto non sarebbero effettuati sulla base di considerazioni puramente economiche. Pertanto è molto difficile stabilire che lo Stato parteciperebbe al finanziamento come investitore tipico in un'economia di mercato. Di conseguenza, anche se lo Stato membro interessato sostiene che sono rispettati i criteri per l'applicazione del principio dell'investitore in un'economia di mercato, è comunque invitato a dare notifica (preventiva) dell'intervento alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Il progetto è affidato come servizio di interesse economico generale**

4. Se un progetto e/o il suo esercizio (1.) fanno parte di un servizio affidato come servizio di interesse economico generale (SIEG) e (2.) i parametri della compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo; (3.) non è riconosciuta alcuna compensazione oltre ai costi dell'erogazione del servizio pubblico e a un ragionevole profitto; e (4.) il SIEG è stato assegnato tramite una procedura di appalto pubblico che garantisce l'erogazione del servizio al costo minore per la comunità o la compensazione non è superiore a quella che richiederebbe un'impresa efficiente, non si profila un aiuto di Stato al progetto<sup>5</sup>. Si osservi che il regime dei SIEG prevede anche la possibilità di aiuti compatibili o aiuti di importanza minore ("de minimis").

### **Esenzione dalla notifica, ma con possibilità di applicazione di altri requisiti**

5. Se il finanziamento pubblico dell'infrastruttura portuale sembra ricadere nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è necessario stabilire se il progetto è soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non è necessaria alcuna notifica di aiuto di Stato se:

- a) l'intervento di finanziamento è esente dalla notifica perché rispetta le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (**GBER**) che prevede norme sia procedurali (ad esempio l'invio di una scheda informativa sintetica o di una scheda trasparenza) sia norme sulla compatibilità<sup>6</sup>; il supporto all'infrastruttura portuale potrebbe essere compatibile ed

---

<sup>4</sup> Cfr. anche il punto 2 della griglia analitica generale.

<sup>5</sup> Cfr. la sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, causa C280/2000.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214, del 9.8.2008. Per una visione d'insieme si rimanda al Vademecum sulle norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/studies\\_reports/vademecum\\_on\\_rules\\_09\\_2008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf)

esente dalla notifica ad esempio quale aiuto regionale (per le infrastrutture portuali le spese ammissibili non possono superare i 100 milioni di euro)<sup>7</sup>.

- b) il progetto e/o il suo esercizio fanno parte di un servizio affidato come servizio di interesse economico generale in conformità della decisione della Commissione sui **SIEG** 2012/21/UE<sup>8</sup>. Si noti che la decisione sui SIEG si applica unicamente ai porti con non oltre 300 000 passeggeri all'anno. Inoltre la decisione sui SIEG richiede un chiaro atto di incarico e una verifica che l'ammontare della compensazione non ecceda i costi della fornitura del servizio di interesse economico generale, compreso un ragionevole profitto.
- c) Se è possibile concedere un aiuto nel quadro di un **regime di aiuti di Stato** preesistente.

### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato**

- 6. Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le condizioni illustrate nel punto che precede, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione. Al momento non vi sono orientamenti specifici per gli aiuti di Stato ai porti. Pertanto normalmente l'aiuto di Stato per un'infrastruttura portuale può essere dichiarato compatibile in base a:

#### **a. Valutazione diretta secondo l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La valutazione della compatibilità di un aiuto consiste sostanzialmente nel bilanciare gli effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza nel mercato comune con gli effetti positivi in termini di contributo al conseguimento di obiettivi ben definiti di interesse comune, come dimostrato nelle prassi consolidate. In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni: presenza di un obiettivo chiaramente definito di interesse generale, necessità e proporzionalità dell'infrastruttura all'obiettivo, soddisfacenti prospettive a medio termine di utilizzo, accesso all'infrastruttura in modalità eque e non discriminatorie e incidenza limitata sugli scambi di interesse per l'Unione. Inoltre l'aiuto stesso deve essere necessario e proporzionato, e avere un effetto incentivante.

#### **b. Per i porti connessi all'erogazione di un SIEG: decisione sui SIEG o disciplina relativa ai SIEG**

Se non sono rispettati i criteri per l'esenzione dall'obbligo di notifica previsti dalla decisione sui SIEG, la disciplina relativa ai SIEG presenta indicazioni su quando la compensazione di un servizio pubblico può essere considerata un aiuto di Stato compatibile.

#### **c. Le condizioni degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale<sup>9</sup> (RAG)**

Gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale<sup>10</sup> prevedono la possibilità per le infrastrutture di trasporto di beneficiare di aiuti agli investimenti. Pertanto in linea di principio

---

<sup>7</sup> Cfr. la successiva nota a piè di pagina 11.

<sup>8</sup> Sono previste condizioni specifiche, ad esempio circa l'esistenza e la durata dell'incarico. Il sostegno iniziale per l'investimento sull'infrastruttura necessaria può essere calcolato in media come la compensazione (annuale) per il SIEG per la durata dell'incarico: generalmente 10 anni, salvo se giustificato dall'ammortamento degli investimenti.

<sup>9</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, del 4.3.2006

<sup>10</sup> Gli Stati membri possono applicare anche il regolamento generale di esenzione per categoria per il supporto di infrastrutture portuali senza necessità di notifica, ma rispettando altri requisiti procedurali: invio di una scheda informativa sintetica o di una scheda trasparenza se le spese ammissibili sono comprese tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro (cfr. anche il punto 7 della griglia analitica generale).

nell'ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per le infrastrutture portuali.



## **GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 6 – RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### **Lista di controllo: infrastrutture di RSI**

La Commissione distingue tre tipi di supporto pubblico inerente alle infrastrutture di RSI:

- Supporto per la realizzazione dell'infrastruttura (aiuto all'investimento)
- Supporto per l'esercizio dell'infrastruttura
- Supporto per gli utenti dell'infrastruttura

La presente griglia analitica riguarda gli aiuti all'investimento e integra la griglia analitica generale, la quale presenta un orientamento più vasto sugli aiuti di Stato per le infrastrutture.

### **Principi generali:**

1. Le infrastrutture di RSI sono utilizzate spesso nella pratica per attività che rientrano nella missione pubblica<sup>2</sup> (ad es. istruzione, ricerca indipendente). Le attività economiche sono spesso solamente il risultato di un utilizzo efficiente delle risorse delle organizzazioni di ricerca, quali ad esempio le attrezzature di ricerca con un possibile duplice uso (non economico ed economico). È necessario tenere conto della specificità dell'infrastruttura di RSI quando se ne analizzano la realizzazione e l'esercizio nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato.

### **La presenza di un aiuto di Stato è esclusa in particolare nei seguenti casi:**

#### **Attività non economiche delle organizzazioni di ricerca**

2. La realizzazione di infrastrutture di RSI non è considerata aiuto di Stato se l'infrastruttura è posseduta/gestita da un'organizzazione di ricerca<sup>3</sup> e l'infrastruttura è utilizzata esclusivamente per attività non economiche secondo la definizione data al punto 3.1.1 della disciplina RSI. In particolare ciò può riguardare la realizzazione di edifici universitari, aule, biblioteche, laboratori e attrezzature utilizzate esclusivamente per l'insegnamento e per lo svolgimento di attività di ricerca indipendente, ossia attività che rientrano nella missione pubblica. Inoltre anche la ricerca e lo sviluppo collaborativi e la divulgazione dei risultati delle ricerche sono considerati attività

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Cfr. punto 3.11 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323, del 31.12.2006 ("disciplina RSI").

<sup>3</sup> Ai sensi del punto 2.2 d) della disciplina RSI.

non economiche nelle circostanze definite al punto 3.1.1 della disciplina RSI. È questo il caso quando i) le attività di ricerca sono di natura indipendente, ossia non sono influenzate da interessi economici di singole imprese, (ii) la ricerca e lo sviluppo collaborativi portano alla creazione di conoscenze generali che saranno diffuse ampiamente e (iii) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale generati da tali attività sono assegnati integralmente all'organizzazione di ricerca per un utilizzo futuro non economico da parte della stessa. Inoltre è possibile considerare attività non economica il finanziamento pubblico di banche dati di ricerca o di qualunque altra infrastruttura utilizzata per la divulgazione dei risultati della ricerca con accesso aperto e non discriminatorio per tutti gli utenti.

### **Investimenti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato (MEI)**

3. È importante osservare tuttavia che il finanziamento di un'infrastruttura di RSI generalmente richiede importanti investimenti di capitali che in alcuni casi possono essere recuperati solo a lungo termine e che pertanto non sarebbero effettuati sulla base di considerazioni puramente economiche. Pertanto può essere molto difficile stabilire che lo Stato parteciperebbe al finanziamento come investitore in un'economia di mercato.

### **Non occorre la notifica per l'approvazione degli aiuti di Stato, ma potrebbero applicarsi altri requisiti**

#### **Attività accessorie**

4. Come indicato al precedente punto 1, spesso l'infrastruttura di RSI è utilizzata da organizzazioni di ricerca con lo scopo di svolgere attività non economiche. Tuttavia al fine di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse è possibile che svolgano anche alcune attività economiche accessorie. È questo il caso ad esempio se la capacità dell'infrastruttura (ad es. le attrezzature e i laboratori) sono noleggiate occasionalmente a partner industriali o se l'organizzazione di ricerca utilizza parte della propria infrastruttura per svolgere ricerche a contratto per conto dell'industria, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a. i fattori produttivi (ad es. i terreni, i materiali, le tecnologie esistenti, le apparecchiature, gli strumenti e i principali servizi, ivi compresi la costruzione, la fornitura di elettricità e acqua e di altri servizi di supporto allo sviluppo e alla gestione del progetto) necessari per la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca sono oggetto di gara/appalto secondo la legislazione dell'UE e nazionale secondo i principi di aggiudicazione aperta, trasparente e non discriminatoria;
  - b. tutti i diritti di proprietà intellettuale creati nella fase di realizzazione/costruzione dell'infrastruttura di ricerca finanziata pubblicamente sono assegnati integralmente all'organizzazione di ricerca;
  - c. l'organizzazione di ricerca consente un accesso aperto e non discriminatorio all'infrastruttura;

- d. l'organizzazione di ricerca applica agli utenti prezzi di mercato<sup>4</sup> (che coprono i costi di ammortamento in modo proporzionale);
- e. le attività economiche derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura di ricerca e sviluppo rimangono accessorie per natura, ossia sono direttamente connesse al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca e necessarie allo stesso, oppure intrinsecamente collegate all'attività principale di ricerca indipendente pubblica. In generale le attività accessorie consumano gli stessi fattori di produzione delle attività non economiche primarie, quali ad es. materiali, attrezzature, manodopera, attività immobilizzate. Le attività economiche accessorie dell'organizzazione di ricerca devono mantenere un ambito limitato, ad es. la capacità dell'infrastruttura di ricerca utilizzata per l'attività economica non deve rappresentare una parte apprezzabile della capacità totale effettivamente utilizzata;
- f. l'organizzazione di ricerca mantiene una contabilità separata allo scopo di impedire trasferimenti incrociati di risorse alle sue attività economiche;
- g. tutti i profitti derivanti dalle attività economiche sono reinvestiti in attività non economiche (i profitti generati dall'utilizzo dell'infrastruttura finanziata pubblicamente non possono essere utilizzati per l'espansione delle attività economiche dell'organizzazione di ricerca, che deve mantenere una natura accessoria);
- h. le attrezzature e le strutture utilizzate esclusivamente per attività economiche non rappresentano spese ammissibili.

#### **GBER, SIEG, regime di aiuti preesistente**

- 5. Cfr. punto 7 della griglia analitica generale.

#### **Obbligo di notifica per l'approvazione di aiuti di Stato:**

- 6. Se l'intervento costituisce un aiuto di Stato e non rispetta le condizioni indicate al punto 7 della griglia analitica generale, è necessaria l'approvazione dell'aiuto di Stato previa notifica alla Commissione. Normalmente gli aiuti di Stato per infrastrutture di RSI possono essere dichiarati compatibili in base alla disciplina RSI, e in particolare:

##### **a. Infrastruttura di RSI facente parte di un polo**

Se l'infrastruttura fa parte di un polo di innovazione, la compatibilità dell'aiuto di Stato per la sua realizzazione può essere valutata secondo le disposizioni del punto 5.8 "Aiuti ai poli di innovazione" della disciplina RSI.

##### **b. Infrastrutture di RSI facenti parte di un progetto di ricerca e sviluppo**

---

<sup>4</sup> Il prezzo di mercato è definito come il prezzo addebitato a un utente per l'accesso a una struttura di ricerca analoga (riferimento di mercato). In assenza di un riferimento di mercato il prezzo deve coprire proporzionalmente tutti i costi, con un margine ragionevole.

Se l'infrastruttura fa parte di un progetto di ricerca e sviluppo e non può essere oggetto di esenzione per categoria secondo l'articolo 31 del GBER, la compatibilità dell'aiuto di Stato alla costruzione può essere valutata secondo le disposizioni del punto 5.1 della disciplina RSI.

## GRIGLIA ANALITICA PER LE INFRASTRUTTURE N. 7 – SERVIZI IDRICI

*Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti documenti analitici riguardano principalmente i progetti cofinanziati dal Fondo strutturale e dal Fondo di coesione. Il loro contenuto rispecchia le norme e le prassi consolidate attuali e non preclude possibili sviluppi nelle pratiche di attuazione e nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici. In ogni caso i servizi della DG Concorrenza sono a disposizione per fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di notifica preventiva<sup>1</sup>.*

### Principi generali

1. Le infrastrutture direttamente necessarie ai fornitori di servizi idrici possono essere considerate non separabili dal servizio erogato a valle. Ad esempio la modernizzazione e l'ampliamento delle reti di condutture, delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque reflue connessi alle utenze residenziali e commerciali concorrono tutti all'erogazione di servizi economici agli utenti finali. La fornitura di servizi idrici (ad es. acqua potabile/acque reflue) a fronte del pagamento di un prezzo costituisce un'attività economica e pertanto il finanziamento dell'infrastruttura necessaria alla fornitura sul mercato può rappresentare un aiuto di Stato.

### 2. Presenza di aiuti di Stato

3. Per i servizi idrici sembrano essere particolarmente rilevanti i seguenti motivi di esclusione dell'aiuto di Stato:

- a. **Assenza di possibile incidenza sulla concorrenza e sugli scambi: il mercato è chiuso alla concorrenza (ad es. diritti esclusivi) e al beneficiario è impedita l'attività su altri mercati geografici o di servizi/prodotti?**

Quando si è in presenza di un mercato aperto alla concorrenza in virtù della legislazione dell'UE o di quella nazionale o di fatto alla luce degli sviluppi di mercato, il finanziamento pubblico può influenzare la concorrenza e pertanto è possibile che si applichino le norme sugli aiuti di Stato.

Per poter escludere gli aiuti di Stato il progetto deve svolgersi in mercati chiusi alla concorrenza<sup>2</sup>. La valutazione dipende dalle norme nazionali/regionali/locali dello Stato membro interessato. Non è possibile alcuna alterazione della concorrenza e degli scambi se il beneficiario ha un diritto esclusivo nel mercato idrico locale e non è né non può essere attivo su altri mercati di servizi (ad es. rifiuti, energia) o aree geografiche aperte alla concorrenza<sup>3</sup>. Se il destinatario è attivo su altri

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, del 16.6.2009, pag. 13-20

<sup>2</sup> Nel caso N 588/2006 NL: intervento di aiuto Vitaal Gelderland (decisione del 4.4.2007), la Commissione ha ritenuto che gli interventi di aiuto a beneficio unicamente di società che erogano servizi di acqua potabile (di proprietà di autorità locali) nel mercato olandese, non aperto alla concorrenza, non potessero influire sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Al contrario è stato ritenuto che gli interventi aperti ad altri beneficiari o riguardanti l'acqua per usi industriali, che rappresenta un mercato aperto alla concorrenza, ne avessero la potenzialità.

<sup>3</sup> Nel caso N 443/2003 BE- Circuiti acque grigie (decisione del 2.6.2004) la Commissione ha esaminato un aiuto agli investimenti destinato a enti sovracomunali per progetti di fognature e reti di distribuzione finalizzati alla fornitura di

mercato, il finanziamento dell'infrastruttura che rientra nella zona riservata può costituire aiuto di Stato. Una contabilità separata consentirebbe di verificare i possibili trasferimenti incrociati di risorse tra diversi mercati.

**b. Assenza di attività economica: le infrastrutture previste e le attività del beneficiario sono svolte al di fuori dei mercati di servizi, ad es. a monte dei mercati dei servizi sui quali i servizi idrici sono erogati a pagamento?**

Il finanziamento di infrastrutture possedute e gestite da beneficiari non attivi su alcun mercato non comporta aiuto di Stato poiché i beneficiari non sono imprese che svolgono attività economica. Questo caso può interessare infrastrutture distanti dal mercato sul quale i servizi idrici sono forniti, interessando bacini idrogeologici che servono diverse aree locali. Le attuali prassi consolidate mostrano che le infrastrutture che rientrano nella missione pubblica (ad es. impianti di desalinizzazione, per la prevenzione del rischio di inondazioni) sono normalmente infrastrutture generiche di natura non economica che rientrano nella missione pubblica dello Stato membro. Il finanziamento di queste infrastrutture può non rientrare tra gli aiuti di Stato, dato che i soggetti che gestiscono l'infrastruttura non si considerano imprese e l'esercizio dell'infrastruttura non costituirebbe attività economica.

**c. Assenza di vantaggi economici – SIEG – L'esercizio dell'infrastruttura è assegnato a un fornitore di servizi come SIEG?**

In caso affermativo, e se non vi è compensazione oltre ai costi netti per l'erogazione del servizio pubblico e un ragionevole profitto, e il SIEG è stato assegnato tramite una procedura di appalto o la compensazione non è maggiore di quella che richiederebbe un'impresa efficiente, non si è in presenza di aiuto di Stato a favore dell'operatore del servizio.

**d. Assenza di vantaggi economici – Investitore in un'economia di mercato: se il beneficiario svolge un'attività economica e vi è un mercato aperto alla concorrenza, l'investimento è sostenibile a condizioni di mercato?**

Non si configura un aiuto di Stato se anche un investitore commerciale avrebbe messo a disposizione del progetto i fondi necessari agli stessi termini e alle stesse condizioni. È possibile dimostrarlo (1) con la presenza di significativi investimenti congiunti di operatori commerciali con le autorità pubbliche e/o (2) con la presenza di un piano d'impresa solido (convalidato da esperti esterni) che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento per gli investitori, allineato a quello che si attenderebbero operatori commerciali per progetti analoghi.

**Esenzione dalla notifica degli aiuti di Stato, ma con possibilità di applicazione di altri requisiti**

In altri due casi, i potenziali aiuti di Stato possono essere considerati automaticamente compatibili con le normative dell'UE senza necessità di notifica:

---

"acque grigie" (ossia acque reflue purificate). Anche se i mercati locali non erano aperti alla concorrenza, gli enti in questione potevano essere considerati "imprese" e pertanto potevano, almeno teoricamente, essere attivi in altri Stati membri. Le sovvenzioni pianificate sono state considerate aiuto di Stato (compatibile).

- a. il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) si applica agli aiuti per gli investimenti in infrastrutture idriche che consentono la protezione dell'ambiente in assenza di norme dell'UE o secondo requisiti più severi delle stesse<sup>4</sup>. Consente una percentuale di aiuto fino al 35% dei costi ammissibili, con applicazione di altre condizioni.
- b. l'erogazione di servizi idrici "universali" sia per utenze domestiche sia per utenze commerciali può essere affidata come SIEG. Se la compensazione per servizi di interesse economico generale è inferiore a 15 milioni di euro all'anno (media sull'intera durata dell'incarico<sup>5</sup>) rientra nell'ambito della nuova decisione della Commissione sui SIEG, a condizione che siano rispettati anche tutti gli altri requisiti.

\*\*\*

---

<sup>4</sup> GBER art. 18, con possibili percentuali di aiuto fino al 35% dei costi ammissibili. Gli obblighi imposti dall'UE agli Stati membri in materia di gestione delle acque non applicabili alle singole imprese non sono considerati norme dell'UE.

<sup>5</sup> Il sostegno iniziale all'investimento nell'infrastruttura necessaria può essere calcolato in media come la compensazione (annuale) per il SIEG per la durata dell'incarico: generalmente 10 anni, salvo se giustificato dall'ammortamento degli investimenti (le infrastrutture idriche possono ammortizzarsi per più di 10 anni).